

dere nella prossima rata di sussidio che pagherà Venezia i duc. 7000 che sono oggetto del n. 210 (v. n. 212).

Data a Buda, *in festo depositionis Beati Emerici ducis.*

**214.** — 1502, Settembre 6. — c. 201. — Breve di Alessandro VI papa al patriarca di Venezia e all' abate di S. Tomaso dei Borgognoni di Torcello (Giovanni Trevisano). Richiamandosi ad altra commissione data ai secondi per la riforma dei monasteri femminili di Venezia, il papa prescrive che vi procedano possibilmente entrambi uniti, e dà loro istruzioni e facoltà per l'adempimento del loro mandato.

Dato a Roma presso S. Pietro.

1502, Novembre 24. — V. 1503, Gennaio 31, n. 216.

**215.** — 1502, ind. V, Dicembre 8. — c. 179. — Giovanni de Lonyay vicecapitano e Giorgio de Istenmezei castellano a Segna (v. n. 213) dichiarano di avere ricevuto da Francesco dalla Giudecca (v. n. 198) due. 15333, soldi 40, a conto della seconda rata dell' anno corrente (v. n. 205, 217).

Fatto ed atti come al n. 183. — Testimoni: i giudici Mixa Siscovich e Giovanni Forlanich.

Segue attestazione, del 9 Dicembre, come nel n. 183.

**216.** — 1503, ind. VI, Gennaio 31. — c. 205. — Trattato in cui, esposte le cause che consigliano la pace o una lunga tregua coi turchi, l' imperatore dei quali aveva più volte domandato la cessazione delle ostilità, Ladislao re di Ungheria, Boemia ecc. e i procuratori del doge e della Signoria di Venezia nominati nell'allegato, per ovviare ai futuri pericoli, pattuiscono: Conclusa la pace, o una tregua almeno settennale coi detti infedeli, Venezia pagherà ogn' anno al re, duranti la pace e la vita del mentovato imperatore, 30000 ducati in tre rate annue, a cominciare dalla conclusione della pace o tregua; il re difenderà con ogni potere i propri stati verso la Turchia. Se, fatta la pace, i turchi aggredissero Venezia, il re riterra volte le armi contro se stesso e soccorrerà la repubblica nei modi convenuti nel trattato n. 177; e così farà questa rispetto al re se venisse assalito dal sultano vivente, e gli pagherà 100000 ducati larghi durante la guerra. Venezia pagherà al re il sussidio dovutogli pel trattato anteriore, dal 13 Gennaio passato alla conclusione della pace. Se uno dei contraenti, non provocato e senza richiesta o consenso dell' altro, rompesse guerra ai turchi, il secondo non sarà tenuto ad intervenire in alcun modo. Per lievi danni che uno dei due contraenti ricevesse dai turchi procureranno entrambi d' accordo di ottenerne soddisfazione in via diplomatica (v. n. 220).

Fatto in Buda, nella regia *camera* del castello. — Testimoni: Sigismondo Preposito di Albaregale, regio segretario, Biagio Raskay mastro *tavarnicorum* del re, Giovanni Bornemiza r. tesoriere, Giovanni Podmaniczki mastro *cubiculiorum*, Ladislao de Chirbin provveditore della r. curia, mastro Leonardo Massari